

REGOLAMENTO (CEE) N. 1201/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

relativo a misure intese ad aumentare il consumo di agrumi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il consumo di agrumi nella Comunità è stazionario; che inoltre eccedenze di agrumi sono ritirate ogni anno dal mercato; che esistono possibilità di aumentare il consumo di agrumi, in particolare rendendo la produzione più rispondente ai gusti dei consumatori; che, d'altro canto, gli ortofrutticoli sono prodotti sani di cui è opportuno incentivare il consumo nell'ambito della politica della salute pubblica;

considerando che le organizzazioni di produttori devono svolgere una particolare funzione nell'applicare i mezzi idonei a tale sviluppo;

considerando l'opportunità di prevedere l'incoraggiamento di azioni specifiche miranti all'aumento del consumo mediante un contributo finanziario della Comunità alla loro attuazione;

considerando che le misure previste mirano al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato; che è opportuno prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità alla realizzazione di tali azioni attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità partecipa sino a concorrenza del 60 % al finanziamento di azioni per favorire l'aumento del consumo

allo stato fresco di agrumi raccolti nella Comunità, comprese le ricerche concernenti la diversificazione varietale, presentate e condotte da associazioni rappresentative dei vari rami di attività del settore. La rappresentatività delle associazioni è valutata in funzione dell'obiettivo perseguito.

Articolo 2

Le azioni di cui al presente regolamento non devono essere orientate in funzione di marche commerciali né far riferimento a uno Stato membro.

Articolo 3

La partecipazione al finanziamento delle azioni previste dal presente regolamento è considerata misura d'intervento destinata a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽⁵⁾. Il finanziamento è a carico del FEAOG, sezione garanzia.

Articolo 4

Le azioni previste dal presente regolamento sono definite e la modalità d'applicazione del medesimo sono adottate secondo la procedura previste all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 ⁽⁷⁾.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COLLINS

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽⁷⁾ Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽¹⁾ GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 84.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.

⁽³⁾ GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.